



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia

Il Tribunale di Venezia in persona del Giudice delegato dott.ssa S. Pitinari

Nel procedimento Unitario n. 213-1/23 promosso da

FIORE LUIGI nato a Monte San Giovanni Campano (FR) il 25.02.1968 (c.f. FRILGU68B25F620A) e **PARISE MICHELA**, nata a Venezia (VE) il 17.03.1967 (c.f. PRSMHL67C57L736L), entrambi residenti a Marcon (VE), via Mattei n. 19 rappresentati e difesi dall'avv.ta Barbara Viezzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

FIORE LUIGI nato a Monte San Giovanni Campano (FR) il 25.02.1968 (c.f. FRILGU68B25F620A) e PARISE MICHELA, nata a Venezia (VE) il 17.03.1967 (c.f. PRSMHL67C57L736L), hanno proposto ricorso ex art. 67 CCII al fine di ristrutturare i propri debiti e hanno esposto

- di versare in una situazione di sovraindebitamento che trova origine da investimenti immobiliari non sostenibili effettuati nel 1993;
- che il nucleo familiare dei ricorrenti è attualmente composto, oltre che dai medesimi, anche dal figlio minore studente e dalla madre della sig.ra Parise;

- che Fiore Luigi, assunto quale dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato e qualifica di impiegato alle vendite di 3° livello, percepisce un reddito di circa 1.702,00 mensili che sale a 2.536,00 tenuto conto di premi di produzione, i rimborsi chilometrici e trasferte;
- che Parise Michela, assunta quale dipendente con contratto a tempo indeterminato e parziale e qualifica di addetta alle vendite di 4° livello, percepisce un reddito mensile di circa 1.033,00;
- che l'ammontare dei debiti contratti è pari ad euro 88.159,00 a fronte di un patrimonio personale complessivo costituito principalmente dall'abitazione di residenza, il cui valore per la quota in capo alla sig.ra Parise, è stimato in euro 120.000,00 in particolare il 50% della piena proprietà oltre alla nuda proprietà del rimanente 50% di un'abitazione singola su due piani sita nel comune di Marcon (Ve) in via Mattei n. 19, così identificata catastalmente: Catasto Fabbricati, Fg. 13, particella 236 sub 4 cat. A/3, classe 3 vani 4,5 e rendita euro 209,17; Fg. 13, particella 236 sub 5 cat. C/2, classe 4 consist. 15 mq e rendita euro 9,30;
- che le spese di procedura sono state quantificate nell'importo complessivo di Euro 2.989,00.

I ricorrenti propongono di proseguire il regolare ammortamento dei mutui ipotecari (per circa 810 euro mensili) in essere con Unicredit Banca Spa e il pagamento in favore della procedura:

di una quota mensile degli stipendi per la durata di 60 mesi a partire dalla data di omologazione: euro 200,00 per Fiore per un totale di euro 12.000,00; euro 50,00 mensili da parte della sig.ra Parise per un totale di euro 3.000,00;

della somma di euro 18.745,40 derivanti dalla vendita di una quota di immobile sito nel comune di Monte San Giovanni Campano (Fr) in titolarità dei ricorrenti.

La proposta permetterebbe la parziale soddisfazione dei crediti chirografari di Fiore nella misura del 42% e nella misura del 27% i creditori della sig.ra Parise, per un totale attivo di euro complessivo di euro 33.745,84.

Con provvedimento del 13 novembre 2023 è stata ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è stata disposta la comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata della proposta e del presente decreto a cura del professionista incaricato; è stata stabilita la pubblicità.

In data 13.12.2023 la dott.ssa M. Signori ha depositato la sua relazione con cui ha precisato che sostanzialmente non sono state presentate osservazioni, avendo i creditori richiesto solo la conferma degli importi indicati nella proposta.

OSSERVA

come la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti sia dipesa da decisioni risalenti e in parte indipendenti dalla loro volontà; si segnala in particolare che la spesa per la ristrutturazione degli immobili acquistati è risultata superiore in modo significativo a quanto preventivato; non si può, dunque, affermare che i ricorrenti abbiano assunto le obbligazioni che hanno dato origine ai debiti che con la presente procedura si cerca di comporre senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbiano colposamente o dolosamente determinato il sovraindebitamento;

quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità giuridica del piano, la scrivente rileva che i ricorrenti non sono stati già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

si ritiene inoltre sussistente il requisito della fattibilità del piano, tenuto conto della documentazione agli atti, nonché di quanto esposto dal gestore della crisi il quale ha rilevato che "la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile".

In definitiva considerato che sussistono tutti i presupposti formali e sostanziali di cui agli artt. 67 e ss CCII,

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in persona del GD dott.ssa Sara Pitinari, così provvede:

-omologa l'accordo di ristrutturazione proposto da **FIORE LUIGI** nato a Monte San Giovanni Campano (FR) il 25.02.1968 (c.f. FRILGU68B25F620A) e **PARISE MICHELA**, nata a Venezia (VE) il 17.03.1967 (c.f. PRSMHL67C57L736L), entrambi residenti a Marcon (VE), via Mattei n. 19;

-dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia a cura del professionista incaricato e si comunichi ai creditori ai sensi del comma 8 dell'art. 70 CCII.

Così deciso a Venezia il 16.12.2023

Il GD Dott.ssa Sara Pitinari